

quelle di dette deliberazioni che sono di data anteriore ad essa legge 15 luglio 1906 ma ancora non omologate con decreto reale in conformità dello stesso articolo 38 della legge 1896 ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. All'onorevole interrogante ricorderò le disposizioni di legge che egli cita nella sua interrogazione, imperocchè da esse credo possa scaturire la risposta.

L'articolo 38 della legge 27 dicembre 1896 n. 561, autorizza le provincie, i comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, ad accordare sussidi alle ferrovie economiche e alle tramvie, ferma l'osservanza dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1894, n. 240, che vieta l'assunzione di spese facoltative per gli enti che eccedono il limite legale o normale della sovrimposta. Al disposto di tale articolo potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto reale, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 15 luglio 1906, n. 383, prescrive: « Le provincie e i comuni che abbiano già raggiunto il limite legale dei 50 centesimi dell'imposta erariale non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto il limite legale.

« Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i 50 centesimi dell'imposta erariale per le provincie ed i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale. Ogni disposizione contraria è annullata ».

Le esplicite ed assolute disposizioni contenute nella legge sul Mezzogiorno non ammettono alcun dubbio sulla applicabilità di esse alle deliberazioni dei comuni e delle provincie concedenti i sussidi per la costruzione dell'esercizio delle ferrovie, anche quando tali deliberazioni siano di data anteriore al 15 luglio 1906, ma non siano state ancora approvate con Sovrano provvedimento. Credo che, le precise disposizioni della legge costituiscano una risposta chiara e precisa all'interrogazione dell'onorevole Scorciarini-Coppola.

PRESIDENTE. L'onorevole Scorciarini-

Coppola ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia soddisfatto.

SCORCIARINI-COPPOLA. Riconosco che le risposte datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno non potevano essere diverse in quanto alle prime due domande contenute nella mia interrogazione, ma con ciò non è cessata la ragione dell'interrogazione stessa; poichè io ho voluto essenzialmente con essa fare una constatazione, che siccome per ottenere la concessione delle ferrovie all'industria privata, per effetto della legge 1889, è necessario che gli enti locali, in precedenza, abbiano stabilito dei sussidi, e poichè questi enti locali, in quelle provincie contemplate dalla legge 1906, si troveranno nella condizione di non poter stabilire questi sussidi, perchè non potranno elevare la sovrimposta, ne verrà per necessaria conseguenza che in quelle provincie non potranno essere fatte concessioni di ferrovie all'industria privata.

Ciò crea una condizione di cose che richiede necessariamente un provvedimento legislativo, al quale sarà opportuno di addivenire (ed è stato questo lo scopo della mia interrogazione) in occasione del disegno che si trova al numero 37 dell'ordine del giorno: « Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capiluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, ecc. ».

Per quanto riguarda la risposta alla terza domanda contenuta nella mia interrogazione relativa alle deliberazioni che sono di data anteriore alla legge 15 luglio 1906 e che possono anche essere di due o tre anni prima, veramente la risposta avrebbe potuto essere più benevola. Infatti quelle deliberazioni hanno già avuto in presenza della legge un'efficacia; esse erano volute dal decreto 1887 e dalla legge 1889, come condizioni essenziali per la concessione del sussidio governativo; per effetto di quelle deliberazioni furono ammesse all'istruttoria le relative domande di concessione, e l'intera e lunga istruttoria è già espletata. Ci troveremmo con ciò alla vigilia della concessione di ferrovie all'industria privata; ma intanto, unicamente perchè non si provvide in tempo alla omologazione di quelle deliberazioni, giusta l'articolo 38 della legge del 1896, e che frattanto è intervenuta la legge 1906, non è possibile poter addivenire alla definitiva concessione. Io credo perciò che quelle deliberazioni vadano trattate semplicemente alla stregua della legge